

S T A T U T O

Art. 1 (Costituzione e sede)

1. La FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI, già costituita con atto pubblico del dott. Pietro Polidori, Notaio in Roma, rep. n. 255053 – raccolta n. 14541 del 06.12.1978 e registrato a Roma il 19.12.1978 al n. 2347, successivamente modificato con atto pubblico del dott. Roberto de Falco, Notaio in Avezzano, rep. n. 549 – raccolta n. 283 del 21.11.1998 e registrato ad Avezzano il 24.11.1998 al n. 1287, con il presente atto, nello spirito e in ossequio al disposto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme dettate in materia dagli artt. 36 e seguenti del c.c., adegua e rende conforme il proprio Statuto al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), assumendo quale Associazione la denominazione “**FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI - ETS**” (d’ora in poi “**F.I.T.P.**”);
2. La F.I.T.P. ha sede legale nel comune di Roma. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera della Giunta Federale e successiva comunicazione agli uffici competenti. La sede amministrativa è ubicata nella città di residenza del Presidente pro tempore. La sua variazione non comporta modifica statutaria.
3. La F.I.T.P. Può istituire altri uffici amministrativi con apposita delibera della giunta Federale.
4. Essa potrà istituire sezioni di rappresentanza all’estero.
5. Il principale scopo associativo è quello di aggregare le associazioni e i Gruppi Folklorici senza finalità di lucro, di seguito denominati “sodalizi”, tramite i loro rappresentanti legali che si riconoscono nei principi fondamentali che favoriscono l’integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari, esaminati nel loro contesto storico e geografico attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, “spettacoli dal vivo” eseguiti con canti, musiche, giochi, danze tradizionali e costumi di tradizione popolare che rispettano documentati criteri di veridicità storica, scambi culturali, pubblicazioni, convegni, mostre etnografiche, premi ed eventi di antropologia visuale nonché manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico.
6. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della F.I.T.P. e vincola alla sua osservanza i soci della F.I.T.P. stessa.

7. In caso di contrasto tra le norme dello statuto e quelle dei regolamenti prevalgono le prime.
8. La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

Art. 2
(Denominazione e marchio)

1. La F.I.T.P., utilizzerà l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il marchio della F.I.T.P. è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. La F.I.T.P. è unica titolare del marchio e di ogni altro segno distintivo della F.I.T.P., e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel regolamento generale della F.I.T.P.

Art. 3
(Interpretazione dello statuto)

1. La F.I.T.P. è, apolitica apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi :
 - a. assenza del fine di lucro
 - b. democraticità della struttura
 - c. trasparenza dell'azione gestionale e amministrativa
 - d. elettività delle cariche
 - e. gratuità delle cariche associative
 - f. gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della F.I.T.P. secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore) che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
 - g. parità di genere
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali, compresi i membri del Consiglio Direttivo, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 4 (Oggetto e scopi)

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la FITP svolge, in favore di associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - d) educazione, istruzione anche con formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato Articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

2. La FITP, in particolare, persegue, anche tramite il collegamento e il coordinamento delle associazioni aderenti, finalità di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale immateriale italiano alla luce della Convenzione sul patrimonio culturale immateriale approvata dall'Unesco nel 2003 e finalità di studio nell'ambito delle discipline demo-etno-antropologiche.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 (Finalità)

La FITP riconosce il patrimonio culturale immateriale e le tradizioni popolari quali componenti del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale e frutto della loro memoria lunga.

La F.I.T.P. in particolare persegue tali attività d'interesse generale mediante:

1. lo svolgimento di una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali immateriali, in linea con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del 2003,

- ratificata dall'Italia nel 2007 e con il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004;
2. la promozione dello sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;
 3. la realizzazione di misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
 4. la conservazione e la trasmissione delle memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco tra le persone e tra i popoli;
 5. la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;
 6. la protezione e la promozione dei dialetti e delle lingue locali italiane;
 7. l'incoraggiamento del dialogo tra le culture e la stimolazione dell'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami tra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
 8. la realizzazione di misure atte a garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;
 9. la realizzazione della redazione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
 10. la collaborazione con altri Enti al fine del riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO di tradizioni vive del patrimonio immateriale culturale italiano;
 11. la collaborazione con i percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;
 12. l'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festività, rituali e pratiche sociali e la collaborazione a forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

13. la promozione e la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
14. la promozione dell'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;
15. la promozione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
16. la promozione del recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;
17. la realizzazione di misure atte a favorire l'inclusione sociale nei propri sodalizi all'interno delle rispettive comunità tra le diverse generazioni e le persone svantaggiate;
18. la promozione di studi, ricerche e pubblicazioni varie sul patrimonio immateriale culturale e sulla cultura popolare;
19. la promozione di studi, ricerche e pubblicazioni varie nell'ambito delle discipline demo-etno-antropologiche;
20. lo svolgimento di un'attività di assistenza e la promozione di attività socioassistenziali nei confronti di terzi;
21. la promozione della cultura popolare e del folklore quale elemento insostituibile per la valorizzazione turistica, specie di carattere esperienziale, dei territori;
22. la promozione dei Festival del Folklore quali momento d'incontro e di pace tra i popoli;
23. la diffusione della cultura popolare tra gli emigrati italiani per contribuire a sostegno e al rafforzamento dell'identità originaria rinsaldando i rapporti con la terra di origine e la promozione del "turismo delle radici";
24. il coordinamento e l'organizzazione sul territorio nazionale e in ambito internazionale di rassegne e festival folclorici, progetti e "spettacoli dal vivo" eseguiti con canti, musiche, giochi, danze tradizionali e costumi di tradizione popolare che rispettano documentati criteri di veridicità storica;
25. l'istituzione di premi nazionali e internazionali afferenti gli studi demo-etno-antropologici;
26. la realizzazione di misure atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, in quanto aspetto peculiare del patrimonio immateriale culturale nazionale;
27. la realizzazione di misure atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei giochi popolari e tradizionali italiani, in quanto aspetto peculiare del patrimonio immateriale culturale nazionale;
28. la stimolazione dei sodalizi aderenti affinché conducano ricerche di antropologia visuale sul proprio patrimonio etnografico attraverso i nuovi strumenti audiovisivi;

29. la promozione di momenti di religiosità popolare attraverso appositi pellegrinaggi che, profondamente radicati nelle comunità, incarnano la spiritualità profonda dei fedeli;
30. l'organizzazione, attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari;
31. l'organizzazione in autonomia o in collaborazione con altri organismi (Enti pubblici e/o privati) riunioni, congressi, concorsi, premi, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse degli associati ed in particolare per la promozione e/o la realizzazione di ogni attività riguardante la conoscenza e la promozione del patrimonio etnografico, materiale e immateriale, delle diverse regioni italiane;
32. lo svolgimento di un'attività di sostegno allo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli associati;
33. l'istituzione di corsi di formazione e specializzazione per i sodalizi aderenti, aperti anche ad altri soggetti interessati all'attività svolta;
34. la promozione e la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica e in particolare degli abiti tradizionali, in linea con la Legislazione vigente;
35. la valorizzazione e la promozione della formazione e della produzione nell'ambito della musica amatoriale e la sua salvaguardia;
36. lo svolgimento di un'attività di sostegno al coinvolgimento dei giovani, con finalità d'inclusione sociale, nel settore della produzione amatoriale;
37. la cura e la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all'attività svolta e/o da svolgere;
38. lo svolgimento di una continua attività di assistenza, formazione e informazione in ambito artistico per la cura della trasposizione scenica, in relazione agli spettacoli dal vivo promossi dai sodalizi aderenti;
39. lo svolgimento di una continua attività di assistenza, formazione e informazione in ambito amministrativo-gestionale, in relazione alla vita associativa dei sodalizi aderenti;
40. svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge soprattutto nel campo della sensibilizzazione artistica, della formazione e della qualificazione.

Art. 6 (Rappresentanza)

La Federazione può aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con Federazioni internazionali, Enti ed Organismi nazionali che perseguono gli stessi scopi e rappresenta in tutti i consessi nazionali ed esteri gli interessi della Federazione stessa e dei sodalizi aderenti.

Art. 7

(Associati)

1. Possono aderire alla F.I.T.P. le associazioni folkloriche senza scopo di lucro e le organizzazioni non profit aventi come scopo prevalente la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni popolari che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività della F.I.T.P. con le loro opere, competenze e conoscenze.
2. I sodalizi aderenti sono rappresentati in seno alla Federazione dal rispettivo Presidente.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della F.I.T.P. Tutti gli associati hanno diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota sociale.
4. L'adesione alla F.I.T.P., da rinnovarsi annualmente, è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della F.I.T.P.
5. L'adesione alla Federazione è effettuata da sodalizi che perseguono ed attuano le finalità e gli scopi di cui all'Art. 4 e 5 del presente Statuto.
6. La F.I.T.P. è composta dalle seguenti categorie di associati:
 - a) **Soci ordinari.** Sono i sodalizi, Enti e organizzazioni, rappresentati dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, o componente del consiglio direttivo appositamente delegato, che facciano apposita richiesta di adesione e ottengano, previo parere favorevole del Comitato provinciale, Distretto provinciale o Comitato regionale, l'ammissione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.
 - b) **Soci sostenitori.** Acquistano la qualifica di sostenitori gli Enti pubblici e privati che, aderendo alle finalità della F.I.T.P., concorrano alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemeranza.
7. I sodalizi che intendono far parte della Federazione in qualità di associati possono aderire sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione attraverso il quale si impegnano ad accettare le norme statutarie e regolamentari e i deliberati di tutti gli organi della Federazione, nazionali e periferici, anche per i loro tesserati e ritirando le carte personali dei servizi F.I.T.P. per i propri componenti (dopo aver indicato i dati identificativi del rappresentante legale che dovrà essere maggiorenne e i dati identificativi di ogni singolo componente del sodalizio);
8. Ogni sodalizio, all'atto della richiesta di adesione, dovrà allegare alla domanda il proprio Statuto in cui saranno indicate le finalità dell'organizzazione interna, la denominazione, la sede legale, i casi e le modalità di scioglimento, nonché i nominativi del rappresentante legale e dei componenti del Consiglio Direttivo;
9. Dovrà, inoltre, essere allegata una documentazione esauriente sull'attività artistico-culturale, senza la quale l'iscrizione non sarà considerata definitiva;
10. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate da tutti gli organi nazionali e periferici e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Ai fini dell'ammissione, il nuovo associato ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale.

11. Le domande dovranno pervenire al Comitato Provinciale o Distretto provinciale, e per conoscenza, alla Presidenza Nazionale e al Presidente del Comitato Regionale. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il Comitato Provinciale o Distretto provinciale, dovrà trasmettere tutti gli atti alla Presidenza Nazionale, unitamente al proprio parere, informandone il Comitato Regionale.
12. In caso di relazione positiva del Comitato Provinciale l'adesione alla F.I.T.P. verrà temporaneamente deliberata dall'ufficio di Presidenza ed approvata in via definitiva dal Consiglio Nazionale. L'accoglimento della domanda sarà comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e della consequenziale iscrizione nel libro degli associati.
13. In caso di relazione negativa del Comitato Provinciale o Distretto provinciale, l'ufficio di Presidenza trasmetterà la documentazione, per un ulteriore approfondimento, al Comitato Regionale. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Consiglio Nazionale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza. Il Consiglio Nazionale, sentito l'ufficio di presidenza della F.I.T.P. e garantendo al richiedente il diritto al contraddittorio, delibererà in via definitiva.
14. Se entro 30 giorni i Comitati periferici non trasmetteranno il proprio parere, l'ufficio di Presidenza delibererà temporaneamente l'adesione e la trasmetterà al Consiglio Nazionale per l'approvazione definitiva.
15. Ad ogni Sodalizio aderente a F.I.T.P. viene rilasciata un certificato, con codice identificativo, che documenta l'adesione alla F.I.T.P. e le carte personali dei servizi F.I.T.P. dopo l'accettazione dell'iscrizione da parte degli organi federali.
16. L'iscrizione viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dalla Giunta Federale, la quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.
17. Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intrasmissibili e non rivalutabili.
18. Gli iscritti al sodalizio devono avere le carte personali dei servizi.

Art. 8 (Soci: Diritti e Doveri)

1. Sono soci della F.I.T.P. tutti i sodalizi aderenti alla Federazione stessa.
2. Il regolamento di esecuzione fissa nel dettaglio le norme, le modalità e i criteri per il tesseramento dei soci.
3. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti della F.I.T.P. In particolare, hanno diritto a:
 - a) partecipare alla vita associativa con diritto di elettorato attivo e passivo, esprimendo il proprio voto (libero ed individuale) nelle sedi deputate in tutte le occasioni ove ciò si renda necessario (secondo le norme statutarie e i regolamenti) purché iscritti da almeno 3 mesi
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative organizzate direttamente dalla F.I.T.P. o da altri organismi ad essa collegata, e di parteciparvi;
 - c) organizzare festival e manifestazioni atti a promuovere le tradizioni popolari secondo le modalità o quanto indicato dalla Federazione, utilizzando il logo della F.I.T.P.;

- d) di ricevere il certificato di adesione a seguito della comunicazione dei dati anagrafici, della loro iscrizione nell'elenco dei Soci e del versamento della quota;
 - e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse.
 - f) accedere ai libri sociali, ai documenti e agli atti riguardanti la F.I.T.P. A tal fine, l'associato presenta espressa richiesta di presa di visione al Presidente Nazionale, il quale concede l'autorizzazione entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata, in riferimento della richiesta di accesso agli atti, presso la competente sede amministrativa della F.I.T.P., alla presenza di persona incaricata dal Presidente Nazionale;
 - g) frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dalla F.I.T.P., nelle forme e modalità stabilite dalla Giunta Federale;
 - h) essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per tutti i componenti dei sodalizi aderenti.
4. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità della F.I.T.P., tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) osservare quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) corrispondere la quota associativa annuale deliberata dalla Giunta Federale;
 - d) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
 - e) osservare tutti i principi dell'attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.
5. Il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi dall'iscrizione, e l'esercizio di tutti gli altri diritti e l'assoggettamento agli obblighi sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
6. Perdono la qualifica di tesserato i componenti dei sodalizi aderenti che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano comportamenti in contrasto con le finalità della Federazione o possano essere lesivi dell'immagine della stessa, anche nei rapporti interni fra gli associati.

Art. 9 **(Cessazione della qualità di associato)**

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta (con lettera raccomandata, pec, o qualsiasi altra modalità telematica atta a dare prova dell'avvenuta ricezione) alla Giunta Federale. Il recesso ha effetto immediato, MA permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della F.I.T.P.
 - b) mancato pagamento della quota associativa, dall'inizio dell'esercizio sociale. La Giunta Federale comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
 - c) scioglimento volontario della F.I.T.P.;

2. L'associato può essere escluso dalla F.I.T.P. per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi della F.I.T.P.;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato alla F.I.T.P. danni materiali o morali di una certa gravità.
 - d) mancato adempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso La F.I.T.P.
3. Spetta alla Giunta Federale constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, ne legittimino l'esclusione. In tal caso, nell'interesse della F.I.T.P., predisporre apposita relazione illustrativa, approvata a maggioranza dei suoi componenti, e la trasmette al Collegio dei Probiviri per le valutazioni di competenza.
4. Il Collegio dei Probiviri delibererà in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione della Giunta Federale, garantendo all'associato il diritto al contraddittorio. Fino alla data di svolgimento della riunione presso il Collegio del Probiviri, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, potendo comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della F.I.T.P.

Art. 10
(Volontari, attività di volontariato e retribuita)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della F.I.T.P. e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. La F.I.T.P. svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. La F.I.T.P. deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. Deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Giunta federale
6. La F.I.T.P. può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, previa apposita deliberazione della Giunta Federale.

Art. 11
(Patrimonio ed entrate della F.I.T.P.)

1. Il patrimonio della F.I.T.P. è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo e potrà essere incrementato:
 - a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della F.I.T.P.;
 - b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) da donazioni, legati, lasciti.
2. Le risorse economiche con cui provvedere al perseguimento delle finalità, attività ed, in generale, alla gestione della F.I.T.P. sono costituite da:
 - a) rendite derivanti dal proprio patrimonio;
 - b) donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
 - c) entrate derivanti da attività di raccolta pubbliche di fondi;
 - d) eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse;
 - e) contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dalla F.I.T.P. derivanti da convenzioni purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - g) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
 - h) quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme, in quanto applicabili

Art. 12
(Organi della Federazione)

1. Sono Organi centrali della F.I.T.P.:

- a) Assemblea Generale;
- b) Presidente Nazionale;
- c) Vice Presidenti e Giunta Federale;
- d) Consiglio Nazionale;
- e) Consulta Scientifica Nazionale;
- f) Segretario Generale e Vice Segretario Generale;
- g) Tesoriere e Vice Tesoriere;
- h) Organo Collegiale di Controllo e Revisore Legale dei conti obbligatoriamente nominato al verificarsi rispettivamente delle condizioni di cui all'Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
- i) Collegio dei Probiviri

2. Sono Organi periferici della Federazione:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Comitato Regionale o Fiduciario Regionale;
- c) Assemblea Provinciale o Distrettuale;
- d) Comitato Provinciale o Fiduciario Provinciale o Distretto Provinciale;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'organo di controllo scelto tra le categorie dei soggetti iscritti agli albi professionali e ad eccezione dell'eventuale revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della F.I.T.P. cui appartengono i poteri generali ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.
2. E' composta dai Presidenti delle associazioni, degli Enti e delle organizzazioni aderenti o da un rappresentante delegato dal Presidente purché maggiorenne e con delega scritta.
3. Ogni sodalizio può essere portatore di due deleghe (scritte) di un altro sodalizio aderente.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della F.I.T.P., a seguito di delibera della Giunta Nazionale, almeno una volta l'anno (entro e non oltre il 15 di giugno salvo proroga deliberata dalla Giunta Federale e ratificata dal Consiglio Nazionale per gravi e giustificati motivi) per l'approvazione del bilancio di esercizio o in qualunque altro momento qualora se ne ravvisi la necessità. L'assemblea generale elettiva è convocata alla scadenza del mandato degli organi centrali.
5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Nazionale da almeno 1/10 (un decimo) delle associazioni, Enti e organizzazioni (Art 20 comma 1 C.C.);
 - c) su richiesta motivata della maggioranza più uno dei membri della Giunta Federale o dell'Organo Collegiale di Controllo.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo Collegiale di controllo, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve contenere oltre l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di svolgimento sia di prima, sia di seconda convocazione e deve essere inviata ai soci di cui al punto 1, almeno 15 giorni prima della data stabilita tramite fax, posta raccomandata, posta elettronica, pubblicazione su sito internet o social o giornali aventi tiratura nazionale.
7. In caso di comprovata necessità ed urgenza l'ordine del giorno potrà essere integrato sino a 48 (quarantotto) ore prima con ulteriore invio dello stesso agli associati.
8. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
9. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti o su

esplicita richiesta del Consiglio Nazionale e approvazione della maggioranza dei presenti in Assemblea.

10. Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere sempre a scrutinio segreto, lo stesso è previsto per le votazioni che interessano persone fisiche.
11. Il voto di ogni delegato in assemblea è proporzionale al numero dei soci tesserati che rappresenta fino ad un massimo di cinque voti *[Il voto di ogni delegato è direttamente proporzionale al numero dei soci tesserati che rappresenta nella misura di un voto fino a 20 (venti) tesserati e con ulteriori multipli di un voto ogni 30 (trenta) tesserati, con la seguente successione numerica: A 50 (cinquanta) tesserati due voti, a 80 (ottanta) tesserati tre voti, a 110 (centodieci) tesserati quattro voti, a 140 (centoquaranta) tesserati 5 voti, e oltre come massimo attribuibile.*
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della F.I.T.P. o, da un Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare, con l'assistenza del Segretario Generale.
13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, appositamente eletto dall'assemblea, con l'assistenza del Segretario generale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della F.I.T.P.
14. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza ed esprimere il voto per via elettronica, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

Art. 14 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
2. Sono compiti dell'Assemblea Generale ordinaria:
 - a) l' approvazione delle linee generali programmatiche della F.I.T.P., su proposta de Presidente Nazionale, della Giunta Federale e del Consiglio Nazionale;
 - b) l' approvazione, previo parere dell' Organo collegiale di controllo, della relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione federale del bilancio di esercizio e quello preventivo,
 - c) l' approvazione del bilancio sociale, se previsto per legge o comunque predisposto;
 - d) l'elezione, dei seguenti Organi federali centrali:
 1. il Presidente Nazionale
 2. Due Vicepresidente Nazionali;
 3. la Giunta Federale;
 4. il Segretario e il Vice Segretario Generale;

5. il Tesoriere il vice Tesoriere;
 6. l' Organo collegiale di controllo o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 e Art 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
 7. il Presidente, il Vice Presidente e componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri fra i soci tesserati dei sodalizi, di riconosciute capacità e autorevolezza, che si sono candidati alla carica; a tale Collegio possono essere elette anche persone estranee alla Federazione, su proposta della maggioranza dei sodalizi iscritti;
- e) l'approvazione del regolamento interno e sue modifiche predisposto dal Consiglio Nazionale.
 - f) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del codice del Terzo settore, e la promozione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
1. Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
 - a) le modificazioni del presente Statuto (in tutto o in parte) e dell'atto costitutivo qualora la proposta sia direttamente inclusa nell'ordine del giorno di convocazione;
 - b) gli atti straordinari quali la trasformazione, la fusione e la scissione della F.I.T.P.;
 - c) lo scioglimento della F.I.T.P., la nomina del liquidatore ed la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 15 (Quorum costitutivi e deliberativi)

1. **L'assemblea ordinaria** è validamente costituita :
 - a) in prima convocazione, quando sia presente (direttamente o per delega) almeno la metà degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti;
 - b) in seconda convocazione (almeno 24 ore dopo) l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è approvata con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
 - c) L'assemblea straordinaria è validamente costituita alla presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto;
2. L'assemblea straordinaria si esprime in merito alle questioni di cui all'Art. 14 comma 2 del presente statuto.
3. Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal segretario, di volta in volta eletto
4. dall'assemblea, e firmato dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti, salvo la verbalizzazione a cura di un Notaio. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.

5. Il Regolamento fissa le norme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, nonché del rendiconto e del bilancio preventivo approvati dalla Giunta Federale

Art. 16
(Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente nazionale e da un numero minimo di 7 componenti, ad un massimo di 40 eletti dalle singole assemblee regionali. Il Consiglio Nazionale dura in carica fino allo scadere del mandato del Presidente. Fanno, inoltre, parte del Consiglio Nazionale gli eventuali candidati alla carica di Presidente che, nella relativa elezione, abbiano ottenuto un numero di voti inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto, ma nella misura minima del 10% dei voti validi.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce, per la prima volta, trascorsi i tre mesi dallo svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva ed è costituito dal Presidente Federale, e dai rappresentanti regionali eletti tra i Presidenti dei sodalizi nelle singole regioni;
3. L'organo è validamente costituito quando è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione la presenza di almeno 7 componenti, oltre il Presidente nazionale (o chi ne fa le veci).
4. Le deliberazioni dell'organo sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente nazionale o di chi lo sostituisce.
5. L'organo può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail e portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.
6. La Regione che supera i 25 gruppi aderenti o conterà con almeno 700 tesserati eleggerà due consiglieri nazionali;
7. Ogni singola regione, comunque, dovrà essere, sempre, rappresentata dal numero di consiglieri cui ha diritto.
8. Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno **il coordinatore del Consiglio Nazionale e il suo vice** con il compito di presiedere il Consiglio in assenza del Presidente e di trasmettere gli atti del Consiglio nazionale alla Giunta Federale.
9. In caso di motivato impedimento, il Consigliere Nazionale verrà sostituito dal suo vice.
10. Fa parte del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, anche un componente della Consulta Scientifica nonché il Segretario Generale.
11. Il Consiglio Nazionale ha:
 - a) il potere consultivo generale sull'attività federale e porta all'attenzione della Giunta Federale proposte e/o progetti che perseguono gli scopi statutari (Regolamenti interni, Convenzioni, ecc.);
 - b) il potere di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche del Presidente Nazionale e dei singoli Assessori della Giunta Federale tramite:
 - interpellanze che sollecitano chiarimenti, con risposta scritta da

parte del Presidente (o Assessore delegato o altri Organi Federali interpellati), su fatti specifici che riguardano l'azione gestionale della Federazione;

- richiesta di audizione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) ratifica la data di convocazione dell'Assemblea Generale fissata dalla Giunta Federale;
 - a) formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'assemblea generale;
 - b) delibera in via definitiva, le adesioni alla F.I.T.P. delle associazioni, enti e organizzazioni che, per la prima volta ne fanno richiesta;
 - c) ratifica i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica, se adottata
 - d) ratifica le sanzioni disciplinari adottate da Collegio dei probiviri, qualora queste sanzioni riguardassero un dirigente nazionale;
 - e) procede al proprio interno all'istituzione di commissioni speciali in fruizione del conseguimento di particolari finalità, determinandone compiti, durata e composizione
 - f) Rientra comunque nella sfera di competenza del Consiglio nazionale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o degli altri organi della F.I.T.P.

Art. 17

(Presidente NAZIONALE e Vice Presidenti NAZIONALI)

1. Il Presidente rappresenta legalmente La F.I.T.P. nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea Generale fra i Presidenti dei sodalizi aderenti e dura in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Ciascuna candidatura a Presidente Nazionale della F.I.T.P. deve essere collegata ad una lista di candidati alla Giunta Federale composta da 2 (due) Vice-Presidenti, 6 (sei) Assessori effettivi e 2 (due) assessori supplenti che subentreranno nella carica in caso di dimissioni o decadenza dei primi.
4. Ogni lista non può presentare, nel proprio elenco, più di un componente della stessa regione.
5. La presentazione delle candidature e delle relative liste dovranno pervenire, entro le ore 24 del giorno precedente stabilito per le votazioni, alla Presidenza dell'Assemblea Generale. E' proclamato Presidente Nazionale della F.I.T.P. il candidato che otterrà, insieme alla lista di Giunta Federale a lui collegata, il maggior numero di voti.
6. La scheda per l'elezione del Presidente è la stessa utilizzata per l'elezione della Giunta Federale.
7. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale e la Giunta Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
 - b) vigila e controlla gli uffici federali e il personale dipendente se presente;

- c) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive e degli organi statutari, riferendo ad ognuno in merito all'attività compiuta;
 - d) è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, del funzionamento della Federazione stessa in quanto rappresentante legale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari;
 - e) è tenuto ad amministrare la Federazione e a non consentire, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Federale, alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo;
 - f) esercita il potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione;
 - g) provvede, in caso di urgenza, con apposita delibera dell'ufficio di presidenza della F.I.T.P. (composto da Presidente, vice Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere), ad adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla Federazione, con l'obbligo di sottoporli all'esame della Giunta Federale che li valuta e ratifica nella prima riunione utile.
 - h) ha la facoltà di assumere, in casi eccezionali non preventivati e non preventivabili, decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza, anche tramite via multimediale, all'Ufficio di Presidenza della F.I.T.P., con l'obbligo di portarle a ratifica nella prima riunione della Giunta Federale.
 - i) stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'Art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dalla Giunta Federale; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede amministrativa della F.I.T.P.;
8. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per tesseramento alla F.I.T.P. o, in caso di parità, dal più anziano d'età.
9. Il Presidente non può superare il terzo mandato.

Art. 18 **(Il Segretario Generale e il Vice Segretario)**

1. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario Generale eletto direttamente dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti legali dei sodalizi aderenti.
2. Sono proclamati Segretario Generale e Vice Segretario Generale della F.I.T.P. i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
- 3.** Il Segretario Generale non può superare il terzo mandato.
4. Il Segretario Generale assolve, anche, le mansioni, senza diritto di voto, di Segretario della Giunta Federale, del Consiglio Nazionale e degli altri organi centrali delle cui adunanze redige i verbali, curandone la trascrizione negli appositi registri.
5. Egli assolve normalmente i seguenti compiti:
 - a) cura la corrispondenza istituzionale, prepara e distribuisce le determinazioni disposte dall'Assemblea Generale, dalla Giunta Federale e dal Consiglio Nazionale;

- b) segue l'esecutività dei programmi dell'attività federale approvati dagli organi federali delle cui delibere esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa; collabora con il Presidente Nazionale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
 - c) svolge funzioni di inderogabile supporto amministrativo in ordine alla conformità dell'azione degli organi federali alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - d) collabora nello svolgimento delle riunioni ed eventi disposti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci;
6. Il Vice segretario collabora con il Segretario e non ha diritto di voto.

Art. 19
(Il Tesoriere e il Vice tesoriere)

- 1. Il Tesoriere e il Vice tesoriere sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti legali dei sodalizi aderenti. In casi eccezionali, può essere eletto alla carica di Tesoriere e vice Tesoriere un semplice tesserato dei sodalizi aderenti alla F.I.T.P., purché abbia riconosciute e riconoscibili competenze professionali in materie economico-finanziarie.
- 2. Sono proclamati tesoriere e vice tesoriere della F.I.T.P. i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
- 3. Il Tesoriere è direttamente responsabile del bilancio e delle consequenziali riscossioni e pagamenti da effettuare a seguito di deliberazione di impegno di spesa da parte della Giunta Federale, dei registri e delle scritture contabili.
- 4. Predisporre, inoltre, i dati necessari per la redazione sia dei bilanci consuntivi sia di quelli preventivi annuali, da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli organi competenti.
- 5. Il Tesoriere e il Vice tesoriere svolgono le loro competenze di concerto con il Presidente Federale e non hanno diritto di voto.
- 6. Il Tesoriere e il Vice tesoriere sono tenuti, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano all'Organo Collegiale di Controllo e al Revisore dei conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore oppure se nominato comunque dall'Assemblea generale.

Art. 20
(Il Consigliere Nazionale)

- 1) Il Consigliere Nazionale è eletto fra i rappresentanti legali dei sodalizi regionali.
- 2) Egli dovrà essere eletto entro 90 giorni dalla data della chiusura dell'Assemblea Generale.
- 3) La riunione dell'assemblea regionale per eleggere il consigliere nazionale è convocata dal presidente regionale uscente o in caso di suo impedimento dal

vicepresidente regionale o, ancora, in mancanza di quest'ultimo, dal Presidente Nazionale o da un Commissario nominato dal Presidente Nazionale.

4) Un consigliere nazionale può essere, all'occorrenza, sostituito, come stabilito dall'Art. 16 dello Statuto.

Art. 21 (La Giunta Federale)

1. La Giunta Federale viene eletta direttamente dall'Assemblea Generale ed è composta dai Presidenti e rappresentanti legali dei sodalizi aderenti. Ciascuna lista di candidati alla Giunta Federale è composta da 2 (due) vice-presidenti, 6 (sei) Assessori effettivi e 2 (due) supplenti che subentreranno nella carica in caso di dimissioni o decadenza dei primi.
2. Ogni lista non può presentare, nel proprio elenco, più di un componente della stessa regione e deve essere collegata ad un solo candidato alla carica di Presidente Nazionale.
3. La presentazione delle liste deve pervenire entro le ore 24 del giorno precedente stabilito per le votazioni, alla Presidenza dell'Assemblea Generale.
4. La scheda utilizzata per l'elezione della Giunta Federale è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente.
5. Verranno proclamati Vice-Presidenti, Assessori effettivi E supplenti della F.I.T.P. quei candidati inseriti nella lista, collegata al candidato presidente, che riceverà il maggior numero di voti.
6. La Giunta viene integrata, senza diritto di voto, con il delegato della Consulta Scientifica (se eletta), già membro del Consiglio Nazionale e con il Presidente Emerito della FITP;
7. Il Presidente Emerito viene proclamato dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente Nazionale ed è individuato tra le personalità della F.I.T.P., di riconosciuto e riconoscibile carisma, che abbiano contribuito, per il lungo e apprezzato impegno nei ruoli apicali della Federazione, a darle prestigio nazionale e internazionale;
8. La Giunta Federale delibera su tutti gli affari della F.I.T.P. a norma di Statuto, regolandone l'attività finanziaria ed organizzativa che porterà all'approvazione dell'Assemblea Generale.
9. In particolare:
 - a) esamina e discute i bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di Marzo di ciascun anno; tali bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il mese di giugno di ogni anno;
 - b) delibera su ogni progetto e/o iniziativa che persegue gli scopi statutari e determina, per tutte le iniziative che prevedono destinazione di somme del bilancio della F.I.T.P., i relativi impegni di spesa;
10. La mancata approvazione del bilancio è motivo di sfiducia.
11. La riunione della Giunta Federale sarà valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 22
(Consulta Scientifica)

1. La Consulta Scientifica Nazionale, è composta da professori di discipline Demo-Etno-Antropologiche e da studiosi e cultori di tradizioni popolari e discipline affini.
2. La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e il vice-Presidente.
3. Assolve i compiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto, tenendo conto degli indirizzi dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Federale.
4. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la Consulta stessa per l'impostazione del programma settoriale e per predisporre il bilancio preventivo del settore in rapporto ai finanziamenti che la Federazione potrà mettere a disposizione; è dotata di autonomia finanziaria ed il relativo onere è a carico della Federazione nella misura stabilita dal bilancio. Un suo rappresentante, già membro del Consiglio Nazionale, partecipa, senza diritto al voto, alle sedute della Giunta Federale.
5. Il Presidente della Consulta relaziona, annualmente, alla Giunta Federale sull'andamento organizzativo del settore.
6. Il Presidente, in caso di sua assenza per impedimento o altri motivi, è sostituito dal vice-presidente.
7. La Consulta Scientifica è nominata, sentita la Giunta Federale, dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

Art. 23
(Organo di Controllo e Revisore legale dei conti)

1. Tra gli organi federali centrali previsti dalla F.I.T.P. vi è l'organo di controllo eletto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs n. 117/2017 comma 2, dall'assemblea Generale. I componenti dell'organo di controllo collegiale (Collegio dei Sindaci Revisori), ai quali si applica l'Art. 2399 del codice civile, sono determinati nel numero di 3 componenti effettivi e 2 supplenti, scelti tra i Presidenti dei sodalizi aderenti (tra questi uno, tra i tesserati F.I.T.P. o tra i soggetti esterni alla Federazione, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. attingendo alle categorie di soggetti iscritti agli albi professionali di Avvocati o Commercialisti, ai sensi dell'Art. 2397 comma 2 del Codice Civile).
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma. 1 D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti dell'organo di controllo, sono eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai sodalizi regolarmente iscritti.
7. La carica di Revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente Statuto.
8. Il Collegio dei Revisori non ha poteri decisionali che eccedano il controllo di legittimità. Può invitare l'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'assemblea generale ordinaria che dovrà definitivamente deliberare al riguardo.
9. Gli eletti sono assoggettati per analogia alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al punto 1, lett. a), b), c), dell'Articolo 2399 del codice civile.
10. Per l'elezione dei Sindaci Revisori i componenti dell'assemblea esprimono il loro voto su una lista sulla quale viene indicato l'intero organo collegiale (Presidente, Vice presidente, Membro effettivo e 2 supplenti)

Art. 24
(Il Collegio dei Proviviri)

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 5 membri (3 effettivi e 2 supplenti) eletti dall'Assemblea generale tra i presidenti dei sodalizi aderenti ed è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto (in particolare degli scopi previsti dall'Art 4) e dei regolamenti della F.I.T.P. Il Collegio è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti. Il procedimento innanzi al Collegio dei proviviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e tutela del contraddittorio.
2. Il Collegio dei Proviviri:
 - a) Svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti della F.I.T.P. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e la F.I.T.P., od i suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di tre proviviri che giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.
 - b) Decide in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate in presupposta violazione delle norme statutarie.
 - c) Propone al Consiglio nazionale l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti Nazionali.
3. Per l'elezione dei Collegio dei Proviviri i componenti dell'assemblea esprimono il loro voto su una lista unica sulla quale viene indicato l'intero collegio (Presidente, Vice presidente. Membro effettivo e 2 supplenti).

Art. 25
(Organi Federali periferici)

1. L'organizzazione periferica della Federazione è articolata in Comitati Provinciali, Distretti Provinciali e Comitati Regionali aventi il compito di applicare i provvedimenti emanati dagli organi centrali e di promuovere, organizzare e coordinare, nel proprio ambito territoriale, l'attività Federale.
2. Per il loro funzionamento si applicano, per quanto possibili, le norme generali valide per gli organi centrali. Il Consiglio Nazionale può in ogni caso adottare norme regolamentari per meglio definire la loro funzione.
3. Gli organi periferici si possono dotare di autonomia amministrativa ed organizzativa, con modalità che saranno esplicitate nel Regolamento interno della Federazione.

Art. 26
(Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi già aderenti (Presidenti o loro delegati), residenti nella medesima Regione. Ad ogni sodalizio, in regola con il tesseramento, spetta un numero di voti pari al numero dei soci in maniera proporzionale a quanto stabilito dall' art.. 13 comma 11 del presente Statuto.
2. L'Assemblea regionale deve essere convocata ogni anno in sessione ordinaria e, in sezione straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia motivata da esigenze eccezionali. L' avviso di convocazione deve pervenire con un preavviso di 20 (venti) giorni e deve contenere, oltre gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei sodalizi aventi diritto al voto, nonché l'indicazione del giorno, ora e sede dove si terrà l'Assemblea.
3. L'Ordine del Giorno può essere ampliato con argomenti eventualmente proposti da altri sodalizi, se pervenuti sino a 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale che, per conoscenza, informa della convocazione la Presidenza Nazionale che può delegare un componente della Giunta Federale ad assistere ai lavori.
5. L'Assemblea Regionale discute l'attività dei gruppi aderenti ed elegge, con votazione segreta, il Consigliere Nazionale, il Vice-Consigliere Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale.
6. Ove necessita, l'Assemblea Regionale può nominare come Presidente del Comitato Regionale un cultore o studioso di tradizioni popolari e discipline affini, a condizione che sia tesserato della F.I.T.P.

Art. 27
(Assemblea Provinciale)

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi aderenti e residenti nella medesima Provincia, con un minimo di 3(tre) (Presidenti o loro delegati). Ad ogni sodalizio spetta un numero di voti pari al

- numero dei soci in maniera proporzionale per come stabilito dall'art. 13 comma 11 del presente Statuto. Hanno diritto al voto i sodalizi regolarmente aderenti e in regola con il tesseramento come da Art. 13 dello statuto.
2. L'Assemblea Provinciale dev'essere convocata almeno una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia motivata da esigenze eccezionali.
 3. L' avviso di convocazione deve pervenire con un preavviso di 20 (venti) giorni deve contenere oltre agli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei sodalizi aventi diritto al voto nonché l'indicazione del giorno, ora e sede dove si terrà l'Assemblea.
 4. L'Ordine del Giorno può essere ampliato con argomenti eventualmente proposti da altri sodalizi, se pervenuti sino a 10 (dieci) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente Provinciale e, qualora non vi fosse, da un rappresentante nominato dalla Presidenza Nazionale.
 5. Il Presidente provinciale, per conoscenza, deve informare delle riunioni la Presidenza Nazionale che può delegare un componente della Giunta Federale ad assistere ai lavori. Altra informazione della riunione deve essere inoltrata al Presidente del Comitato Regionale.
 6. L'Assemblea provinciale discute sull'attività dei sodalizi aderenti ed elegge il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere che formano il comitato provinciale.

Art. 28 (Comitato Regionale)

1. Il Comitato Regionale è costituito dal Presidente Regionale, eletto dall'Assemblea regionale, e dai Presidenti eletti dei Comitati Provinciali.
2. Il Comitato Regionale elegge, nel suo seno, un vice-presidente, un tesoriere e un segretario.
3. Il Comitato Regionale, in assenza del Comitato provinciale o Distretto Provinciale, su richiesta della Presidenza Nazionale, deve inviare il proprio parere sui sodalizi che chiedono la prima adesione alla F.I.T.P.
4. Il Comitato Regionale approva ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo e delibera, sempre nel rispetto delle norme statutarie, su ogni iniziativa da svolgersi in ambito regionale.
5. E' convocato, per la prima riunione, dal Presidente regionale uscente, se aderente alla F.I.T.P, o da un delegato della Presidenza nazionale in caso di impedimento o di assenza del Presidente Regionale uscente.
6. Ai lavori del Comitato Regionale possono partecipare, senza diritto di voto, docenti e studiosi di tradizioni popolari delle singole regioni italiane e i rappresentanti degli Organi Centrali della F.I.T.P. presenti nella Regione.
7. Qualora la carica di Presidente regionale rimanesse vacante, il Presidente della F.I.T.P., sentita la Giunta, può nominare un Commissario che procede, entro un anno dalla data della nomina, alla convocazione dell'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale.

Art. 29
(Comitato Provinciale)

1. Il Comitato Provinciale è costituito dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere eletti dall'Assemblea provinciale.
2. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Provinciale docenti e studiosi di tradizioni popolari delle singole province italiane e i rappresentanti degli Organi Centrali della F.I.T.P. presenti nella provincia.
3. Il Comitato Provinciale approva ogni anno i propri bilanci preventivo e consuntivo e delibera, sempre nel rispetto delle norme statutarie, su ogni iniziativa da svolgersi in ambito provinciale.
4. Il Comitato Provinciale, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, deve inviare alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Comitato Regionale, il proprio parere sui sodalizi che richiedono la prima adesione alla F.I.T.P.
5. Per la prima riunione è convocato dal Presidente del Comitato Provinciale uscente o da un delegato della Presidenza nazionale in caso di impedimento o assenza del Presidente Provinciale uscente.
6. Qualora la carica di Presidente provinciale rimanesse vacante, il Presidente della F.I.T.P., sentita la Giunta, può nominare un Commissario che procede, entro un anno dalla data della nomina, alla convocazione dell'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale.

Art.30
(Distretto Interprovinciale)

1. L'Assemblea Distrettuale è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi aderenti di diverse Province geografiche attigue, con un minimo di 3 (tre) (Presidenti o loro delegati). Al raggiungimento dei 3 sodalizi nella stessa provincia sarà convocata una assemblea Provinciale dal Presidente Distrettuale. Ad ogni sodalizio spetta un numero di voti pari al numero dei soci. Hanno diritto al voto i sodalizi regolarmente aderenti e in regola con il tesseramento come da art. 13 dello Statuto.
2. L'Assemblea Distrettuale dev'essere convocata almeno una volta l'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia motivata da esigenze eccezionali.
3. L'avviso di convocazione deve pervenire con un preavviso di 20 (venti) giorni deve contenere, oltre gli argomenti all'ordine del giorno, l'elenco dei sodalizi aventi diritto al voto nonché l'indicazione del giorno, ora e sede dove si terrà l'Assemblea.
4. L'ordine del giorno può essere ampliato con argomenti eventualmente proposti da altri sodalizi, se pervenuti sino a 10 (dieci) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea Distrettuale è convocata dal Presidente Distrettuale e, qualora non vi fosse, da un rappresentante nominato dalla Presidenza Nazionale.
5. Il Presidente Distrettuale, per conoscenza, deve informare delle riunioni la Presidenza Nazionale che può delegare un suo rappresentante ad assistere ai lavori e deve informare anche il Comitato Regionale.

6. L'Assemblea Distrettuale discute sull'attività dei sodalizi aderenti ed elegge il Comitato Distrettuale, il Presidente Distrettuale ed il rappresentante in seno al Comitato Regionale.

Art. 31
(Durata delle cariche federali)

Tutte le cariche federali (Nazionali, Regionali e Provinciali) hanno durata di quattro anni.

Art. 32
(Eleggibilità alle cariche federali)

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza Italiana;
 - b. non aver subito sanzioni disciplinari.
2. Sono, peraltro, ineleggibili
 - a. coloro che prestino la loro opera retributiva nell'ambito della Federazione;
 - b. coloro che svolgono attività commerciale nel campo delle attività della Federazione;
3. Le cariche federali previste dal presente statuto sono incompatibili fra loro, con modalità che saranno specificate nel Regolamento.

Art. 33
(Decadenza e sostituzione)

1. I singoli membri degli organi federali decadono dalla carica:
 - a. qualora si verificano, dopo le elezioni, la perdita dei requisiti di eleggibilità e/o le situazioni di ineleggibilità di cui all'Art. 32;
 - b. qualora, per tre volte consecutive, restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte.
2. Essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 34
(Decadenza della Giunta Federale)

1. La Giunta Federale decade:
 - a. in caso di dimissioni del Presidente;
 - b. in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti;
 - c. in caso di autoscioglimento per accertate impossibilità di conseguire agli scopi statutari o per gravi carenze funzionali;
 - d. in caso di relazione negativa da parte del Collegio dei revisori dei conti.

2. In questi casi il Presidente uscente, o in sua mancanza il Vice Presidente Vicario, dovrà indire l'Assemblea Generale per procedere all'elezione del Presidente, dei Vice presidenti e della Giunta Federale entro 60 giorni.

Art. 35
(Provvedimenti disciplinari)

1. Ai membri degli organi federali possono essere inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. deplorazione;
 - b. diffida;
 - c. sospensione temporanea dall'incarico;
 - d. inibizione definitiva a ricoprire incarichi.

2. Ai sodalizi aderenti possono essere inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo scritto;
 - b. ritiro del certificato di adesione;
 - c. radiazione.

3. I provvedimenti, regolarmente verbalizzati, vengono proposti al collegio dei Probiviri, con apposita e motivata relazione illustrativa, dal Comitato Regionale o Provinciale in riferimento ai sodalizi aderenti della Regione o della Provincia di appartenenza e dalla Giunta Federale o Consiglio Nazionale in riferimento ai membri degli organi Federali.

4. Il Collegio dei Probiviri, dalla data della comunicazione del Comitato Regionale o Provinciale per i provvedimenti attinenti i sodalizi aderenti della Regione o della Provincia di appartenenza oppure della Giunta Federale o Consiglio Nazionale in riferimento ai membri degli organi federali, si pronuncerà in via definitiva entro i successivi 30 gg. nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e tutela del contraddittorio.

5. I provvedimenti definitivi devono essere comunicati a tutti i sodalizi aderenti.

ART.36
(Patrimonio)

Il patrimonio della F.I.T.P., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 37
(Gestione Finanziaria)

Il Regolamento di esecuzione fissa le modalità di tenuta delle scritture contabili ed, in genere, le norme per la corretta gestione delle risorse.

ART. 38
(Bilancio di esercizio)

La F.I.T.P. deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e dei oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è predisposto, su indicazione congiunta del Presidente Nazionale e del Tesoriere, dalla Giunta Federale e viene approvato dalla Assemblea Generale entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio, inoltre, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale viene depositato, entro IL 30 Giugno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 39
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'Art. 14 del D. lgs. 117/2017, La F.I.T.P. qualora LA F.I.T.P. abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dalla normativa vigente, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora la F.I.T.P. abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a quanto previsto dalla normativa vigente, deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 40
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente Art. 36 dello statuto, la F.I.T.P. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 41

(Responsabilità)

Ai sensi dell'Art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli Articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'Articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'Art.7, comma 1, D.lgs. 3 agosto 2018, n 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'Art.35, comma 1 del medesimo D.lgs. n.105/2018).

ART. 42 (Libri sociali obbligatori)

1. La F.I.T.P. deve tenere, come obbligo, a cura di ogni organo cui si riferiscono:
 - a. il libro degli associati o aderenti a cura della Giunta Federale, depositato nella sede amministrativa;
 - b. il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale a cura della Giunta Federale depositato nella sede amministrativa;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Presidente dell'Assemblea, depositato nella sede amministrativa ;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta federale e del Consiglio Nazionale a cura del Segretario generale, depositato nella sede amministrativa;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuto a cura degli stessi organi e depositato nella sede amministrativa;
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e depositato nella sede amministrativa.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata al Presidente Nazionale.

Art. 43 (Scioglimento della Federazione)

1. Lo scioglimento della F.I.T.P. può essere deliberato dall'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, con la maggioranza qualificata di voti pari a $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.
2. il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. Secondo le disposizioni dell'Organo Sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

4. I beni culturali eventualmente conferiti in uso alla F.I.T.P. dal Ministero per i Beni e Attività Culturali ritornano alla disponibilità di quest'ultimo in caso di estinzione o scioglimento della stessa F.I.T.P.

Art. 44
(Controversie e Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie tra i sodalizi aderenti e persone tesserate alla Federazione che siano direttamente derivate dall'Attività federale, e quando non rientrino nella competenza degli Organi previsti dallo Statuto, saranno risolte, per espressa convenzione, dal Collegio dei Probiviri che decideranno, senza formalità, come arbitro amichevole compositore ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto.

La presente disposizione è da considerarsi espressamente accettata all'atto dell'adesione dei sodalizi e all'atto del tesseramento da parte di tutti gli iscritti.

Art. 45
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.